



CONSIGLIO COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 52	SEDUTA DEL 11/06/2026
OGGETTO: TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2026	

L'anno **duemilaventisei** il giorno **undici** del mese di **Giugno** alle ore **21:02** nella sala consiliare del Comune, convocato con avvisi scritti recapitati agli interessati, giusti referti in atti, si è riunito il Consiglio Comunale in seduta pubblica per trattare in seconda convocazione gli affari iscritti all'ordine del giorno che è stato, a termini di legge, pubblicato all'albo pretorio informatico.

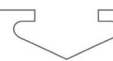
Presiede il Presidente del Consiglio Comunale, Enrico Torrini, ed assiste il Vice Segretario Generale, Dott. Lino Paoli che, su invito del Presidente, procede all'appello.

	<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>		<i>Nominativo</i>	<i>P</i>	<i>A</i>
1	PARDINI MARIO <i>Sindaco</i>		X	18	GIGLIOLI VALERIA	X	
2	TORRINI ENRICO <i>Presidente</i>	X		19	GUERRIERI MARCO ENRICO SANTI	X	
3	ALFARANO VINCENZO LORENZO	X		20	MALTESE NICCOLO'	X	
4	AZZARA' ANTONINO		X	21	MAMMINI SERENA		X
5	BARSANTI ANDREA		X	22	MARTINI CHIARA		X
6	BARSELLA MARCO	X		23	NICODEMO MARA	X	
7	BIANUCCI DANIELE	X		24	OLIVATI GABRIELE		X
8	BORSELLI SERENA	X		25	PANELLI LUCIANO		X
9	CARNINI DIEGO		X	26	PASQUINELLI ARMANDO	X	
10	CECCHINI ELVIO RAFFAELE	X		27	PERA FERRUCCIO	X	
11	DA PRATO LAURA EMANUELA	X		28	PIERINI STEFANO	X	
12	DEL BARGA LORENZO		X	29	PIEROTTI LUCA		X
13	DEL GRECO SILVIA	X		30	RICCI GIOVANNI	X	
14	DI VITO ALESSANDRO	X		31	SIMI GINO	X	
15	FAGNANI MASSIMO	X		32	STEFANI LIA JOY	X	
16	FAVA LIDO		X	33	VIETINA ILARIA MARIA	X	
17	GIANNINI GIOVANNI	X			TOTALE	22	11

Il Presidente, riconosciuto il numero legale dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta e designa come scrutatori i Consiglieri: Maltese, Ricci e Alfarano.

Successivamente all'appello iniziale sono entrati i Consiglieri Panelli (21.06), Pierotti (21.07), Fava e Panelli (21.11), Mammini (21.15), il Sindaco Pardini (21.17), Barsanti (22.39): **presenti 29; assenti 4.**

Sono presenti, altresì, gli Assessori: Barsanti, Pisano e Testaferrata all'appello, Bartolomei e Bruni entrati successivamente in corso di seduta.



..... omissis il resto

Il Consiglio Comunale

Presa visione della proposta di deliberazione avente per oggetto: “TARIFFA CORRISPETTIVA PER IL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI APPROVAZIONE MODIFICHE AL REGOLAMENTO E DETERMINAZIONE TARIFFE 2026” presentata dal Settore Dipartimentale 03 - Tributi, Urp e Protocollo e Servizi Demografici, completa degli allegati in essa richiamati, in visione ai Consiglieri ai sensi del Regolamento e conservata in atti al fascicolo digitale:

premesse che:

la Legge 27 dicembre 2013, n. 147 e ss.mm.ii., (Legge di Stabilità 2014) ha previsto l'introduzione dell'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili, a decorrere dal 1° gennaio 2014;

la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 e ss.mm.ii. (Legge di bilancio 2020) all'articolo 1, commi 738 e seguenti, istituendo la nuova IMU, con soppressione della TASI, abroga la I.U.C., disciplinata dall'art. 1, comma 639 e seguenti della Legge n. 147/2013, lasciando salve le previsioni in materia di TARI, di cui all'art. 1, commi da 641 a 668;

la Legge n. 147/2013, per la parte sopravvissuta, conferma la previgente disciplina TARI, di cui all'art. 1, commi da 641 a 668, in particolare:

- il comma 668 dell'art. 1 Legge n. 147/2013 prevede che *“I comuni che hanno realizzato sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico possono, con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, prevedere l'applicazione di una tariffa avente natura corrispettiva, in luogo della TARI. Il comune nella commisurazione della tariffa può tenere conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158. La tariffa corrispettiva è applicata e riscossa dal soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;*
- il Decreto 20.04.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017 ha fissato i *“Criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati”;*

il Consiglio Comunale, conseguentemente, con propria deliberazione n. 19 del 19.03.2019 ha approvato il vigente regolamento per l'applicazione della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti ad esso assimilati, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013, n. 147; regolamento successivamente modificato con deliberazione n. 20/2020, deliberazione n. 69/2021, deliberazione n. 51/2022, deliberazione n.35/2023, deliberazione n.19/2024 e deliberazione n. 34/2025;

si ritiene necessario intervenire in modifica di alcune disposizioni del regolamento comunale per maggiore conformità alla normativa vigente, nonché per inserire integrazioni e modifiche relative ad aspetti specifici ed organizzativi;

in attuazione di quanto sopra, si ritiene, quindi, necessario:

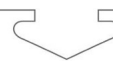


- all'art 5 comma 1 eliminare la frase “per l’approvazione del bilancio di previsione degli Enti locali” in quanto la Legge 199/2025, che modifica la Legge 15/2022, prevede una specifica scadenza per l’adozione degli atti riguardanti la TARI, non più collegata a quella del bilancio di previsione;
- all'art. 15 comma 2 eliminare il riferimento all'articolo successivo, in quanto precedentemente abrogato, e al comma 4 aggiungere fra parentesi “dal 01/01 al 31/12 dell’anno” seguita dalla frase “o comunque inferiore o uguale a 6 mesi nel corso di due anni consecutivi”, per meglio specificare cosa si intende per anno solare con riferimento alla detenzione temporanea di locali non superiore a sei mesi nel qual caso la tariffa è dovuta dal possessore a titolo di proprietà, usufrutto uso, abitazione o superficie;
- all'art 21 comma 1 nella tabella alla seconda riga aggiungere “medici” agli ambulatori dentistici e radiologici e laboratori odontotecnici per cui è già prevista la riduzione del 10% della superficie complessiva, in quanto producono rifiuti speciali. L'estensione agli ambulatori medici è necessaria per equità e uniformità di questa riduzione;
- all'art 24 comma 1, nell'elenco delle riduzioni della parte variabili della tariffa per particolari modalità di svolgimento del servizio, aggiungere una nuova casistica. In particolare si introduce la lettera c) che riguarda la casistica delle utenze che distano più di 7.000 mt. dal punto di raccolta per le quali viene istituita l'esenzione totale dalla tariffa;
- all'art. 28 comma 2 modificare il paragrafo inserendo le disposizioni dell'art. 1 comma 48 Legge 178/2020 sulle agevolazioni per i pensionati all'estero;
- all'art. 29 viene eliminata la lettera a) e viene introdotto il nuovo art. 29 bis (“Agevolazioni sociali”) per introdurre la disposizione per cui le riduzioni per le utenze sociali non vadano a gravare sulla tariffa degli altri utenti ma sul bilancio comunale;
- all'art 31 comma 6 aggiungere la lettera h per le utenze domestiche, al fine di esplicitare maggiormente i dati che occorre inserire nella denuncia iniziale o di variazione: “*nominativo, codice fiscale e/o dati anagrafici nonché recapito del proprietario dell'immobile se diverso dal possessore*”;
- all'art. 35 al comma 8 nella tabella variare la superficie di riferimento in via presuntiva determinata dal gestore nei casi di mancata presentazione della comunicazione di occupazione, prendendo come riferimento la media di metri quadrati effettiva per componenti del nucleo familiare risultante attualmente al soggetto gestore sulla base imponibile;
- all'art. 41 comma 3 inserire il riferimento al Regolamento di cui alla Deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 22/04/2025, che si va a sostituire con quello di cui al presente atto;
- agli **allegati B** (“*Classificazione delle utenze non domestiche*”) e **C** (“*Coefficienti per le utenze non domestiche*”) aggiungere la categoria tariffaria 1-bis riferita ai “Convitti”, fattispecie per la quale si ritiene, per la sua specificità, che non possa rientrare in categorie più generali, e correggere precedenti errori materiali in merito in particolare ai coefficienti minimi e massimi delle categorie 3 bis e 25 bis;

quanto sopra, è riferito alle modifiche regolamentari.

In relazione alla determinazione delle tariffe per il 2026 occorre richiamare quanto segue:

la Legge n. 199/2025, che ha modificato la Legge 15/2022 (conversione DL 228/2021 «Milleproroghe») ha previsto che a decorrere dall'anno 2026 i Comuni, in deroga all'articolo 1 comma 683 della Legge 27 dicembre 2013 n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione



dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

il comma 660 art. 1 della Legge 147/2013 stabilisce che “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”;

l'Amministrazione intende calmierare la tariffe 2026, azzerandone l'aumento, destinando parte dell'avanzo di amministrazione di cui alla Deliberazione Consiliare n. 33 del 30/04/2026, per un importo pari a € 440.000,00 comprensivo di IVA e TEFA;

ARERA (Autorità di regolazione per energia, reti, ambiente e -conseguentemente a quanto disposto dalla Legge 205/2017- ciclo dei rifiuti) con propria deliberazione 443/2019/R/RIF del 31 ottobre 2019 ha introdotto un nuovo Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei rifiuti (MTR) fondato su criteri di regolazione tariffaria che, oltre a promuovere l'efficienza e l'economicità complessiva del servizio, consentano anche il conseguimento di obiettivi di carattere ambientale in coerenza con il quadro europeo e nazionale, favorendo innovazioni tecnologiche e di processo;

ai sensi degli articoli 7 e 8 della deliberazione ARERA 3 Agosto 2021 n. 363/2021/R/Rif, avente ad oggetto “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”, le entrate tariffarie di riferimento sono determinate dal gestore secondo quanto stabilito dal PEF (Piano Economico Finanziario) 2022-2025, soggetto ad aggiornamento biennale, secondo le modalità previste dalla deliberazione Arera 389/2023/R/rif, “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2), consentendo la possibilità di revisione infra periodo solo al verificarsi di circostanze straordinarie e tali da pregiudicare gli obiettivi indicati nel piano;

con propria deliberazione numero 397/2025/R/rif del 5 agosto 2025 ARERA ha approvato il metodo tariffario rifiuti (MTR-3) valido per il terzo periodo regolatorio 2026-2029;

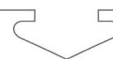
l'introduzione del nuovo metodo tariffario (MTR-3) ha confermato il percorso di approvazione previsto dal primo MTR che prevede, ai sensi dell'art. 7 della medesima deliberazione 363/2021 e smi:

- la predisposizione del Piano Economico Finanziario (PEF) da parte dei gestori del servizio rifiuti (nella fattispecie Sistema Ambiente S.p.A. e il Comune di Lucca);
- la validazione del PEF da parte dell'ente territorialmente competente (ATO Toscana Costa);
- la successiva approvazione da parte di ARERA;

in considerazione di quanto sopra la determinazione delle entrate tariffarie, con riferimento all'anno 2026, deve deliberarsi secondo quanto già indicato nel Piano economico finanziario (PEF) 2026-2029 del Comune di Lucca, validato con determinazione n. 27/Direttore Generale del 07/05/2026, dall'Autorità per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani – Ambito Territoriale Ottimale “Toscana Costa” - in applicazione del MTR-3 ARERA e con conseguente successiva deliberazione di presa d'atto del Consiglio comunale, avvenuta con separata deliberazione consiliare;

dato atto che dalle entrate tariffarie finali (Ta) sono detratte le entrate di cui al comma 4.5 della determina 1/DTAC/2025 secondo i seguenti valori forniti dal gestore Sistema Ambiente:

$Ta = Tva + Tfa \text{ dopo distribuzione delta}$



	anno 2026
Gestore	23.994.721 €
Totale Entrate Tariffarie	23.994.721 €
detrazioni di cui al comma 4.5 della determina 1/DTAC/2025	
contributo MIUR per le istituzioni scolastiche statali	140.158 €
Entrate effettivamente conseguite da seguito dell'attività di recupero dell'evasione, compreso sanzioni	430.435 €
Avanzo di bilancio Ente	374.000
TOTALE ENTRATE TARIFFARIE DOPO LE DETRAZIONI DI CUI AL COMMA 4.5 DELLA DETERMINA N.1/DTAC/2025 E LE DETRAZIONI DA AVANZO VINCOLATO	23.050.128€

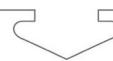
ai sensi della deliberazione ARERA3 Agosto 2023 n. 386/2023/R/Rif e 133/2025, sono state istituite, a decorrere rispettivamente dal 1° gennaio 2024 e 01 gennaio 2025, le seguenti componenti perequative unitarie che si applicano a tutte le utenze del servizio di gestione dei rifiuti urbani in aggiunta al corrispettivo dovuto per la TARI o per la tariffa corrispettiva:

- UR1,*a*, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 0,10 euro/utenza;
- UR2,*a*, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, espressa in euro/utenza per anno, inizialmente posta pari a 1,50 euro/utenza;
- UR3,*a*, finalizzata ad alimentare un **fondo perequativo nazionale**, gestito dalla **Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA)**, destinato alla copertura delle agevolazioni tariffarie riconosciute agli utenti domestici in condizioni di disagio economico, secondo quanto previsto dalla normativa statale vigente e dalla regolazione ARERA, posta pari a 6,00€/utenza.

pertanto, al fine di determinare le tariffe da applicare nell'anno 2026, secondo il metodo disciplinato dal Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva e di seguito sinteticamente descritto, viene fatto riferimento al Piano Finanziario per l'anno 2026-2029 e all'importo previsionale delle rimodulazioni, riduzioni ed esenzioni stimate da Sistema Ambiente S.p.A. e suddiviso tra quota fissa e variabile e utenze domestiche e non domestiche;

in conformità alla previsione dell'art. 1, comma 668, Legge n. 147/2013, il calcolo della tariffa corrispettiva il Regolamento tariffa del Comune di Lucca tiene conto dei criteri del DPR n. 158/99 e di quelli contenuti nella medesima Legge n. 147/2013, come qui di seguito specificato:

- Particolazione tariffaria assicura il rispetto del principio europeo “chi inquina paga”;
- la tariffa di riferimento deve coprire tutti i costi del servizio (art. 1, comma 654, Legge n. 147/2013);
- la tariffa è composta da una parte fissa ed una parte variabile (art. 3, comma 2, DPR n. 158/99);
- la tariffa è distinta in utenze domestiche e utenze non domestiche (art. 4, comma 1, DPR n. 158/99);
- alle utenze domestiche sono assicurate rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata (art. 1, comma 658, Legge n. 147/2018);



- la tariffa fissa per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dell'abitazione e da un coefficiente di adattamento variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 5, comma 1, DPR n. 158/99);
- la tariffa variabile per le utenze domestiche è data da una quota unitaria dei rifiuti prodotti e da un coefficiente di produttività, anche questo variabile secondo il numero dei componenti il nucleo familiare (art. 5, comma 2, secondo periodo DPR n. 158/99). La tariffa variabile è poi soggetta a riduzioni o aumenti, a seconda della quantità di rifiuti RUR conferiti, come specificato in dettaglio a seguire;
- la tariffa fissa per le utenze non domestiche è data da una quota unitaria dei costi fissi, dalla superficie dei locali occupati e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti, a seconda della tipologia di attività svolta (art. 6, comma 1, DPR n. 158/99);
- la tariffa variabile per utenze non domestiche è data dal costo unitario dei rifiuti prodotti, dalla superficie dei locali e da un coefficiente potenziale di produzione rifiuti (art. 6, comma 2, secondo periodo, DPR n. 158/99). Anche questa tariffa variabile è soggetta poi ai contemperamenti illustrati più avanti;

al fine di commisurare la tariffa di ciascuna utenza alla quantità di rifiuti dalla stessa conferita ed al servizio alla stessa offerto (art. 1, comma 667, Legge n. 147/2013), sia per le utenze domestiche sia per quelle non domestiche, il Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva prevede (art. 10, comma 4 e art. 13, comma, 4) che la quota variabile della tariffa venga rapportata ad un volume standard di RUR (rifiuto urbano residuo) conferibile da ciascuna utenza, tenendo conto della modalità organizzativa del servizio di raccolta; il volume standard è stabilito in sede di deliberazione tariffaria ed è pari a lt. 25 (**allegato C**, prospetto 6 alla presente delibera);

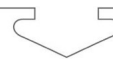
nel caso in cui l'utenza conferisca un volume inferiore o superiore a quello standard, la sua quota variabile è rimodulata sulla base del volume realmente conferito; tale rimodulazione ha come limite il raggiungimento di un numero minimo di svuotamenti, anch'esso da stabilirsi in sede di approvazione delle tariffe, a garanzia di un idoneo servizio minimo ed a copertura dei costi organizzativi del servizio, nonché per disincentivare i comportamenti non virtuosi (per es. abbandoni di rifiuti). Alla quota variabile standard, ovvero rimodulata ai sensi del periodo precedente, è sommata una tariffa "flat" aggiuntiva in caso di attivazione, da parte del singolo utente, di servizi facoltativi (es. ritiro della frazione vegetale a domicilio, ecc.). Infine, la quota variabile è altresì adeguata in caso di applicazione di una o più rimodulazioni e/o riduzioni previste dal Regolamento (es. autocompostaggio, uso stagionale ecc.), nonché in ragione delle eventuali rimodulazioni relative ai conferimenti effettuati presso i centri di raccolta in conformità all'art. 25 comma 2 del Regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani;

quanto all'individuazione dei coefficienti per la determinazione della tariffa standard per le utenze domestiche (art. 10, comma 3) e non domestiche (art. 13, comma 3), anch'essa demandata dal Regolamento alla delibera tariffaria, si rinvia al prospetto n. 4 allegato alla presente deliberazione che contiene il dettaglio dei singoli coefficienti per l'anno 2026;

in merito all'istituzione della tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, essa viene configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissata per il 2026 nella misura di **0,10 €/lt**: pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lt è pari a 12,00 €, per un contenitore da 240 lt (oppure due contenitori da 120 lt) a 24,00 €, ecc.;

il Comune di Lucca all'articolo 9 del vigente regolamento, adeguandosi alle previsioni del Decreto 20 aprile 2017, ha introdotto il concetto di utenza aggregata, per la quale sono previsti una pluralità di

Registro delle deliberazioni CC n° 52 del 11/06/2026



criteri di riparto interno, tra le utenze interessate, delle quantità misurate, in modo diretto o indiretto, dei rifiuti complessivamente conferiti. In attuazione della previsione regolamentare (art. 9, comma 6) che rinvia alla delibera tariffaria la scelta del criterio da utilizzare, pertanto, si opta:

- per le utenze domestiche, di utilizzare i coefficienti K indicati nel prospetto allegato (prospetto 2);
- per le utenze non domestiche, di utilizzare i coefficienti di produttività per ciascuna tipologia di utenza non domestica Kd indicati nel prospetto allegato (prospetto 2);

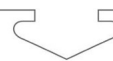
nell'ipotesi residuale che l'utenza aggregata coinvolga, per motivi tecnici e/o di economicità del servizio, sia utenze domestiche che non domestiche si procederà detraendo dalla misurazione complessiva le quantità attribuibili alle utenze non domestiche, e moltiplicando la superficie di ciascuna delle utenze non domestiche per i coefficienti di produttività di ciascuna tipologia di utenza Kd indicati nel prospetto allegato;

L'art. 23 del Regolamento demanda altresì alla odierna deliberazione la definizione della maggiorazione per le tariffe dei mercati (comma 2 e comma 3) e delle altre occupazioni temporanee (comma 6): tale maggiorazione, per l'anno 2026, viene fissata nella misura massima pari al 100%;

in considerazione della metodologia in uso nel territorio comunale per la determinazione del coefficiente di peso specifico (Kpeso), associato alla matrice RUR e quindi al volume di ogni contenitore concesso in comodato all'utenza, si fissa in 0,119 kg/lit il dato per l'anno 2026 in conformità e per gli effetti dell'art. 6, co, 4, del DM 20 aprile 2017;

le tariffe, calcolate secondo quanto sopra illustrato e dettagliato, sono indicate nei prospetti contenuti nel documento allegato al presente atto (**allegato C**) e così formati:

- **il prospetto 1)** riporta i costi del servizio e quelli delle rimodulazioni e riduzioni da coprire con la tariffa, suddivisi in fissi e variabili, nonché tra costi delle utenze domestiche e delle utenze non domestiche; al riguardo si precisa che la ripartizione tra costi fissi e variabili, in applicazione del punto 6.2 del MTR-3, è determinata in continuità con i criteri storicamente adottati e che la ripartizione dei costi variabili tra utenze domestiche e utenze non domestiche è fatta in base al rapporto, rispetto al totale dei rifiuti prodotti al netto dello spazzamento, tra la produzione di rifiuti attribuibili alle utenze non domestiche e quella attribuibili alle utenze domestiche. La produzione delle utenze non domestiche è stimata ricadere nell'ambito dell'intervallo calcolato applicando i coefficienti Kd massimi e minimi previsti dal DPR 27.4.1999 n. 158 e quella delle utenze domestiche per differenza rispetto al totale (al netto dei quantitativi di spazzamento);
- **il prospetto 2)** riporta i coefficienti per l'attribuzione della quota fissa e della quota variabile della tariffa alle utenze domestiche ed a quelle non domestiche (si tratta rispettivamente dei coefficienti Ka e Kb per le utenze domestiche e di quelli Kc e Kd per le utenze non domestiche);
- **il prospetto 3)** riporta le superfici soggette a tariffa per le singole tipologie di utenza, sia domestica che non domestica, secondo i dati più recenti disponibili forniti da Sistema Ambiente S.p.A.;
- **il prospetto 4)** individua i costi unitari fissi e variabili (Quf e Quv) sia per le utenze domestiche che per le utenze non domestiche. Tale individuazione è effettuata in base alle superfici delle singole tipologie di utenza ed al numero dei componenti del nucleo familiare, a cui sono stati applicati gli idonei coefficienti Ka e Kb (alle utenze domestiche) e Kc e Kd (alle utenze non domestiche): a questo proposito si precisa che i coefficienti Ka sono previsti in misura unica dal DPR n. 158/1999, mentre quelli Kb, previsti tra un minimo ed un massimo dal suddetto DPR n. 158/1999, sono stati adottati nelle misure minime. Questo prospetto è stato elaborato tenendo conto dell'esigenza di riconoscere rimodulazioni e riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche,



secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 658, Legge n. 147/2013, a cui è stata data attuazione in particolare con la suddivisione dei costi del servizio tra utenze domestiche e utenze non domestiche;

- **il prospetto 5)** riporta le singole misure tariffarie per le utenze domestiche e per le utenze non domestiche, suddivise tra parte fissa e parte variabile, misure determinate in base ai costi complessivi di cui al prospetto 1), ai coefficienti per la parte fissa e quella variabile di cui al prospetto 2), alle superfici di cui al prospetto 3) ed ai costi unitari di cui al prospetto 4);
- **il prospetto 6)** prevede le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche, calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico, al costo di smaltimento ed a quello di raccolta. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard, per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità, in quanto esso non comprende il costo di raccolta;
- **il prospetto 7)** contiene le riduzioni della tariffa variabile per le utenze non domestiche, che, per le motivazioni già esposte, sono basate sul numero degli svuotamenti: sono individuati il numero standard degli svuotamenti, basato sulla modalità organizzativa che prevede uno svuotamento settimanale; il numero minimo degli svuotamenti comunque assoggettati a tariffa; la riduzione percentuale della quota variabile per ogni svuotamento in meno rispetto allo standard fino al raggiungimento del minimo; le riduzioni percentuali massime della quota variabile; gli importi delle riduzioni indicati in €/mq. Più precisamente: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo previsto di svuotamenti;
- **il prospetto 8)** riporta le tariffe per coloro che usufruiscono del servizio di raccolta del verde mediante gli appositi bidoni carrellati, distinte secondo la capacità relativa;
- **il prospetto 9)** riporta il coefficiente fisso moltiplicatore del punteggio ambientale per i conferimenti effettuati presso i centri di raccolta, individuato ai sensi dell'articolo 25, co.2, del regolamento, che, per il 2026, viene confermato pari a € 0,15;
- **il prospetto 10)** riporta il valore della rimodulazione della quota variabile della tariffa per conferimenti ai Centri di raccolta dei rifiuti oggetto di raccolta domiciliare ai sensi dell'art 25, co.3, del regolamento;

riguardo alle misure tariffarie appena indicate, si precisa quanto segue:

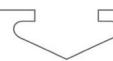
- esse sono ovviamente al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse;
- la loro determinazione costituisce provvedimento di normazione secondaria, avente contenuto generale, rispetto al quale non sussiste l'obbligo di motivazione;

tutto quanto sopra premesso e illustrato, richiamati:

L'art. 1, comma 683, Legge n. 147/2013, ai sensi del quale le tariffe per il servizio rifiuti devono essere approvate dal Consiglio comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione;

la Legge n. 199/2025 che modifica la Legge n. 15/2022 (conversione DL 228/2021 «Milleproroghe») e s.m.i. che ha previsto che a decorrere dall'anno 2026, i Comuni, in deroga all'articolo

Registro delle deliberazioni CC n° 52 del 11/06/2026



1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della Tari e della tariffa corrispettiva entro il termine del 31 luglio di ciascun anno;

dato atto:

che, in base a quanto premesso, la presente deliberazione, approvata entro il 31 luglio 2026, entra in vigore dall'1.1.2026.

Visti:

- la legge 147/2013, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)”;
- la deliberazione Arera 443/2019/R, “Ridefinizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021”;
- il D.Lgs. n. 116/2020, “Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio”;
- la deliberazione Arera 363/2021/R, “Approvazione del metodo tariffario rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;
- la deliberazione Arera 15/2022/R, “Testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” (TQRIF);
- la deliberazione Arera 389/2023/R/rif, “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);
- la deliberazione ARERA 386/2023/R/Rif, “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”;
- la deliberazione ARERA 41/2024/R/Rif, “Avvio di indagine conoscitiva sui criteri di articolazione dei corrispettivi applicati nel servizio di gestione dei rifiuti urbani”
- la deliberazione ARERA 397/2025/R/rif “Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti per il terzo periodo regolatorio (MTR-3)”

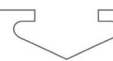
quanto sopra premesso,

visti i pareri allegati in ordine alla regolarità tecnica e contabile della proposta, espressi ai sensi degli artt. 49 e 147-bis del D.Lgs. 267/2000, rispettivamente dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario (**allegati nn. 1 e 2**);

visti i pareri espressi dalla Commissione consiliare Lavori Pubblici e dalla Commissione Politiche di Bilancio e di Sviluppo Economico del Territorio nella seduta congiunta del 09.06.2026, depositati in atti;

visto il Regolamento generale per la disciplina delle entrate comunali, approvato con deliberazione del C.C. n. 67 del 17.10.2020 e ss.mm.ii;

visto l'articolo 42 del D.lgs. n. 267/2000;



visto lo Statuto comunale;

udita l'illustrazione della proposta da parte dell'Assessore Bruni e dato atto dei successivi interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

dato atto che i/le Consiglieri/e Giannini, Bianucci, Barsella, Giglioli, Alfarano, Borselli, Vietina, Mammini e Stefani hanno presentato un emendamento all'art. 29 bis del Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, come risulta dal documento allegato alla presente (**allegato n. 3**);

udita l'illustrazione dell'emendamento da parte del Consigliere Giannini e dato atto dei successivi interventi dei Consiglieri, integralmente registrati e conservati agli atti della seduta quale parte integrante il verbale della stessa;

Sottoposti dal Presidente in votazione, mediante procedimento elettronico, i seguenti atti:

- emendamento presentato dai/dalle Consiglieri/e Giannini, Bianucci, Barsella, Giglioli, Alfarano, Borselli, Vietina, Mammini e Stefani, con il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 4**):

presenti e prenotati	n. 25
votanti	n. 25
favorevoli	n. 07
contrari	n. 18

- la proposta di delibera, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda di votazione allegata (**allegato n. 5**):

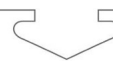
presenti e prenotati	n. 25
astenuti	n. 01
non voto	n. 01
votanti	n. 23
favorevoli	n. 05
contrari	n. 18

d e l i b e r a

1. di **non** approvare l'emendamento sopra riportato ed allegato alla presente (**allegato n. 3**);
2. di procedere, per i motivi esposti in premessa, all'approvazione delle necessarie modifiche al regolamento TARIC indicate in grassetto e in barrato con testo modificato a fronte nell'**allegato A** parte integrante e sostanziale al presente atto;
3. di approvare, altresì, il testo integrato del "Regolamento per l'applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, **allegato B** alla presente deliberazione;
4. di dare mandato alla U.O. 3.1 Tributi Comunali di riversare a Sistema Ambiente l'importo di € 440.000,00 comprensivi di IVA e TEFA, finalizzati a calmierare le tariffe 2026, azzerandone l'aumento, destinando parte dell'avanzo di amministrazione di cui alla Deliberazione Consiliare n. 33 del 30/04/2026 alla riduzione della tariffa delle utenze domestiche e non domestiche, utilizzando la facoltà di cui al comma 660 art. 1 della Legge 147/2013;



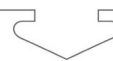
5. di approvare le misure della tariffa avente natura corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani, prevista dal comma 668 dell'art. 1 della Legge 27.12.2013 n. 147, a valere per l'anno 2026, individuate secondo il metodo normalizzato di cui al DPR 27/04/1999 n°158 ed il decreto in data 20.4.2017 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 117 del 22.5.2017, secondo le indicazioni fornite in precedenza e come risulta dall'**allegato C** al presente atto, composto da dieci prospetti, anch'essi indicati analiticamente nelle premesse;
6. di determinare il coefficiente di peso specifico (Kpeso) da applicarsi per l'anno 2026, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del DM 20 aprile 2017, in 0,119 Kg/lit;
7. di confermare che le riduzioni e le maggiorazioni della parte variabile della tariffa delle utenze domestiche di cui al prospetto 6) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento inferiore al numero standard, differenziato per le sei categorie di utenza domestica, l'utente ottiene una riduzione della parte variabile della tariffa, fino a raggiungere il minimo previsto di svuotamenti. Tale riduzione è valorizzata in base al costo di svuotamento, a sua volta determinato in base al peso specifico ed al costo di smaltimento. La maggiorazione della tariffa variabile è calcolata invece in base al numero di svuotamenti eccedenti quelli standard per la cui valorizzazione si ritiene opportuno adottare un costo di svuotamento ridotto rispetto a quello utilizzato per la premialità;
8. di confermare che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dal prospetto 6) non si applicano alle utenze domestiche che effettuano in corso d'anno svuotamenti in numero inferiore a quello minimo obbligatorio indicato per ogni tipologia di nucleo familiare, per le quali resta quindi valida la tariffa ordinaria;
9. di confermare che le riduzioni della parte variabile della tariffa delle utenze non domestiche previste dal prospetto 7) allegato sono calcolate come segue: per ogni svuotamento in meno del contenitore dei rifiuti indifferenziati rispetto al numero annuale standard di 52, si applica la riduzione della tariffa variabile nella misura dello 0,3%, fino a raggiungere il minimo annuo di svuotamenti, stabilito in misura di 18 svuotamenti annui;
10. di confermare che le riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) allegati, per le utenze che effettuano minori conferimenti di rifiuti, siano calcolate a consuntivo ed accreditate sulla tariffa dell'anno successivo;
11. di confermare la maggiorazione delle tariffe dei mercati (art. 23, comma 2 e comma 3) e delle altre occupazioni temporanee (art. 23, comma 6) nella misura massima pari al 100%;
12. di confermare la tariffa per la fruizione del servizio di raccolta domiciliare del rifiuto vegetale, configurata come una tariffa flat, ossia a corpo, calibrata sulla volumetria del contenitore per il rifiuto vegetale in dotazione della singola utenza e fissarla per il 2026 nella misura di 0,10 €/lit, pertanto, la tariffa annua per un contenitore da 120 lit è pari a 12,00 €, per un contenitore da 240 lit (oppure due contenitori da 120 lit) a 24,00 €, ecc., come indicato nel prospetto 8 dell'**allegato C**;
13. di confermare il coefficiente fisso moltiplicatore del punteggio ambientale per i conferimenti effettuati presso i centri di raccolta pari a € 0,15 a punto come indicato nel prospetto 9 dell'**allegato C**;



14. di stabilire il valore della rimodulazione della quota variabile della tariffa per conferimenti ai Centri di raccolta dei rifiuti oggetto di raccolta domiciliare, ai sensi dell'art 25, co.3, del regolamento e come indicato nel prospetto 10 dell'**allegato C**;
15. di stabilire, ai fini di una migliore disciplina del servizio, che:
 - il numero minimo degli svuotamenti sia calcolato su base annua;
 - le utenze che non provvedono a ritirare l'attrezzatura dovuta non hanno diritto alle riduzioni rapportate al numero degli svuotamenti;
 - le utenze escluse dall'applicazione della tariffa ai sensi dell'art. 14, comma 2, e dell'art. 19, comma 1, lettere c), d), g), n) del regolamento per l'applicazione della tariffa corrispettiva decadono dal beneficio in presenza di uno o più svuotamenti del relativo contenitore o di conferimenti nelle isole a scomparsa e/o fuori terra, a decorrere dal giorno del primo svuotamento/conferimento.
16. di stabilire che per le utenze cessate in corso d'anno, il pagamento delle riduzioni della parte variabile della tariffa previste dai prospetti 6) e 7) avvenga solo per importi superiori a 10 euro, fermo restando che per le utenze stabili e per quelle iniziate in corso d'anno le riduzioni di cui si tratta sono accreditate in fattura senza limite di importo;
17. di dare atto che le misure tariffarie in questione sono indicate al netto di eventuali addizionali, accessori e simili che, se e nella misura in cui dovute, si aggiungeranno ad esse, tra cui le componenti perequative istituite dalla deliberazione ARERA 133/2025/R/Rif;
18. di stabilire che dette tariffe si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2026;
19. di dare atto che le tariffe in questione saranno applicate e riscosse da Sistema Ambiente S.p.A., quale soggetto affidatario del servizio di gestione dei rifiuti urbani;
20. di dare atto che le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
21. di dare inoltre atto che responsabile del procedimento amministrativo riguardante l'adozione del presente atto è il dirigente del Settore dipartimentale 3 – Tributi, URP e Protocollo e Servizi Demografici Dott. Antonio Marino;
22. di significare che, nel caso di controversia, la materia oggetto della presente deliberazione rientra nella giurisdizione del TAR e che è inoltre esperibile il ricorso amministrativo per via straordinaria al Capo dello Stato, in entrambi i casi nei termini ed alle condizioni previste dal D.Lgs. n. 104/2010 e dal DPR n. 1199/1971;

Con successiva e separata votazione, effettuata con procedimento elettronico, che ha dato il seguente esito, dettagliato nella scheda votazione allegata (**allegato n. 6**):

presenti e prenotati	n. 25
astenuti	n. 01
non voto	n. 01
votanti	n. 23
favorevoli	n. 05
contrari	n. 18

**d e l i b e r a**

23. altresì, attesa l'urgenza di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.lgs. 18.8.2000 n. 267.

..... omissis il resto

La seduta termina alle ore 00:45 del 12.06.2026.

Letto, approvato e sottoscritto.

il Presidente del Consiglio Comunale
Enrico Torrini

il Vice Segretario Generale
Dott. Lino Paoli

Segnalazione dell'esecutività del presente atto viene trasmessa via e-mail ai seguenti uffici:

01 -Servizi Finanziari – Dirigente

03 - Tributi, Urp e Protocollo e Servizi Demografici - Dirigente

U.O. 1.1 - Programmazione e Rendicontazione Finanziaria

U.O. 3.1 - Tributi Comunali

Bruni Moreno

Lista allegati alla Delibera:

Nome file	Impronta SHA-256

VOTAZIONE DEL 12-giu-2026 ALLE ORE 00.43

Argomento: 76/2026 - "Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione modifiche al regolamento e determinazione tariffe 2026".

Lista attiva: lista numeraria nominativa		Votazione: Palese		Totale dei votanti:
Presenti: 25	Favorevoli: 18	Contrari: 5	Astenuti: 1	Non voto: 1
Presenti appello: 25				
- 00 PRESIDENTE	- 01 PARDINI	- 06 FAVA	- 07 PIEROTTI	- 08 NICODEMO
- 09 CARNINI	- 10 DA PRATO	- 11 MALTESE	- 13 PIERINI	- 14 PANELLI
- 16 GUERRIERI	- 17 CECCHINI	- 26 GIANNINI	- 28 MAMMINI	- 29 ALFARANO
- 34 BARSANTI ANDREA	- 36 SIMI GINO	- 37 PASQUINELLI	- 38 FAGNANI	- 39 DI VITO
- 40 RICCI	- 42 DEL GRECO	- 45 BARSELLA	- 47 VIETINA	- 48 GIGLIOLI
Favorevoli: 18				
- 00 PRESIDENTE	- 01 PARDINI	- 06 FAVA	- 07 PIEROTTI	- 08 NICODEMO
- 09 CARNINI	- 10 DA PRATO	- 11 MALTESE	- 13 PIERINI	- 14 PANELLI
- 16 GUERRIERI	- 17 CECCHINI	- 34 BARSANTI ANDREA	- 36 SIMI GINO	- 37 PASQUINELLI
- 38 FAGNANI	- 39 DI VITO	- 40 RICCI	-	-
Contrari: 5				
- 28 MAMMINI	- 29 ALFARANO	- 45 BARSELLA	- 47 VIETINA	- 48 GIGLIOLI
Astenuti: 1				
- 42 DEL GRECO	-	-	-	-
Non hanno votato: 1				
- 26 GIANNINI	-	-	-	-

Firma scrutatori



VOTAZIONE DEL 12-giu-2026 ALLE ORE 00.44

Argomento: 76/2026 - "Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani: approvazione modifiche al regolamento e determinazione tariffe 2026".

Lista attiva: lista numeraria nominativa		Votazione: Palese		Totale dei votanti:
Presenti: 25	Favorevoli: 18	Contrari: 5	Astenuti: 1	Non voto: 1
Presenti appello: 25				
- 00 PRESIDENTE	- 01 PARDINI	- 06 FAVA	- 07 PIEROTTI	- 08 NICODEMO
- 09 CARNINI	- 10 DA PRATO	- 11 MALTESE	- 13 PIERINI	- 14 PANELLI
- 16 GUERRIERI	- 17 CECCHINI	- 26 GIANNINI	- 28 MAMMINI	- 29 ALFARANO
- 34 BARSANTI ANDREA	- 36 SIMI GINO	- 37 PASQUINELLI	- 38 FAGNANI	- 39 DI VITO
- 40 RICCI	- 42 DEL GRECO	- 45 BARSELLA	- 47 VIETINA	- 48 GIGLIOLI
Favorevoli: 18				
- 00 PRESIDENTE	- 01 PARDINI	- 06 FAVA	- 07 PIEROTTI	- 08 NICODEMO
- 09 CARNINI	- 10 DA PRATO	- 11 MALTESE	- 13 PIERINI	- 14 PANELLI
- 16 GUERRIERI	- 17 CECCHINI	- 34 BARSANTI ANDREA	- 36 SIMI GINO	- 37 PASQUINELLI
- 38 FAGNANI	- 39 DI VITO	- 40 RICCI	-	-
Contrari: 5				
- 28 MAMMINI	- 29 ALFARANO	- 45 BARSELLA	- 47 VIETINA	- 48 GIGLIOLI
Astenuti: 1				
- 42 DEL GRECO	-	-	-	-
Non hanno votato: 1				
- 26 GIANNINI	-	-	-	-

Firma scrutatori